

L'ISCRIZIONE AL VIES: PRESUPPOSTO SOSTANZIALE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (D.L. 331/93)

PRINCIPIO DI DESTINAZIONE

DETASSAZIONE NEL
PAESE D'ORIGINE

TASSAZIONE NEL PAESE
DI DESTINAZIONE

CONDIZIONI

- SOGGETTIVITA' PASSIVA AI FINI IVA E IN DIVERSI PAESI UE DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO
- TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' O ALTRO DIRETTO REALE SUI BENI
- ONEROSITA' DELL'OPERAZIONE
- EFFETTIVA MOVIMENTAZIONE DEI BENI DA UNO STATO MEMBRO AD UN ALTRO

FUNZIONE DEL VIES

I paesi della Comunità Europea, dal 1° gennaio 1993, per una corretta fiscalità hanno istituito il VIES (VAT Information Exchange System).

E' uno strumento ideato dalla normativa fiscale per contrastare frodi, elusioni ed evasioni.

Normativa


L'art. 27 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di iscrizione al Vies.



Archivio VIES

Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell'archivio

VIES (VAT Information exchange system)



Sistema informatizzato che consente alle aziende di ottenere la conferma delle partite IVA dei propri clienti e alle amministrazioni di controllare il flusso degli scambi intracomunitari rilevando eventuali irregolarità

Soggetti obbligati

L'obbligo di iscrizione al VIES sussiste per

Esercenti attività d'impresa,
arte o professione nel
territorio dello Stato

Stabile organizzazione


La richiesta può essere presentata
anche da

Soggetti non residenti che
presentano la dichiarazione
per l'identificazione diretta ai
fini Iva (modello ANR)

Soggetti non residenti che
si identificano tramite il
rappresentante fiscale

Adempimenti formali VIES

Art. 35 Dpr 633/72



Opzione espressa nel quadro I nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12 per le persone fisiche e mod. AA7/10 per i soggetti diversi) indicando l'ammontare presunto degli acquisti e delle cessioni intracee


Art. 35 co. 7-bis Dpr 633/72

L'opzione determina l'immediata inclusione nella banca dati VIES prevista, a livello comunitario, all'art. 17 del regolamento (CE) n. 904/2010.



Adempimenti formali VIES

Soggetti già titolari di P.IVA



La richiesta di inclusione nella banca dati VIES potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite i servizi *on line* disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, e l'inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato.

Il controllo della partita Iva

L'articolo 35-quater del decreto Iva prevede che "l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA".

In attuazione della predetta norma, è stata quindi implementata, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, un'apposita pagina di interrogazione per poter effettuare tale verifica.

Analogo riscontro è possibile anche sul sito dell'Unione europea.

Giurisprudenza Corte di Giustizia (direttiva n.66/2018)

Indicazioni riguardo le contestazioni sulla mancata iscrizione al VIES alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia **(direttiva n. 66/2018)**:

- fattura con numero identificativo confermato - nessun addebito se sono fornite prove del rispetto delle condizioni sostanziali dell'operazione;
- fattura con numero identificativo errato o assente - solo irregolarità formale se sono fornite prove del rispetto delle condizioni sostanziali dell'operazione;
- fattura con numero identificativo non presente in VIES - nessun recupero IVA se sono fornite prove del rispetto delle condizioni sostanziali dell'operazione e della buona fede del cedente in caso di frode.

DIRETTIVA 2018/1910/UE (direttiva quick fixes)

Fino al 31 dicembre 2019 risultava valido il principio statuito dalla Corte di Giustizia Europea, secondo la quale il codice d'identificazione IVA era un requisito formale che non poteva mettere in discussione il diritto all'esenzione dall'IVA qualora ricorrevano le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria.

A partire dal 1 gennaio 2020 la direttiva 2018/1910/UE prevede che, oltre al trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione, l'inserimento del numero di identificazione IVA dell'acquirente nel sistema VIES diventi una **condizione sostanziale** per l'applicazione dell'**esenzione**, anziché un requisito formale come previsto dalla normativa unionale ed inteso dalla Corte di giustizia UE.

DIRETTIVA 2018/1910/UE (cd. direttiva quick fixes)

L'inserimento nell'elenco VIES del numero identificativo del cessionario è, inoltre, essenziale per **informare** lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è, pertanto, un elemento chiave nella lotta contro la frode nell'Unione. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di inserimento nell'elenco VIES, l'esenzione non si applichi, salvo quando il cedente agisce in **buona fede**, vale a dire quando può debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all'elenco riepilogativo, il che potrebbe anche comprendere, in quel momento, la comunicazione da parte del cedente delle informazioni corrette come prescritto a norma dell'articolo 264 della direttiva 2006/112/CE.

Direttiva 2006/112/CE

La direttiva 2018/1910/UE ha quindi modificato l'art. 138 della direttiva 2006/112/UE prevedendo le condizioni di esenzione della cessione intra-unionale.

Art. 138 par 1 Direttiva 2006/112/CE

Gli stati membri esentano le cessioni di beni spediti/trasportati in altro Stato membro se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i beni sono ceduti ad un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione/trasporto dei beni ha inizio;
- il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione/trasporto dei beni ha inizio **ed ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA**

Art. 138 par. 1 bis Direttiva 2006/112/CE

L'esenzione non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo di presentare l'elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo non riporti le informazioni corrette riguardanti la cessione, a meno che egli non possa debitamente giustificare la violazione secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle Autorità competenti.

Art. 41 co. 2ter D.L. n. 331/1993

In attuazione dell'art. 138 è stato inserito il comma 2 ter all'art. 41 secondo la quale

« Le cessioni (...) costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'art. 50 co 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso»

Art. 41 co. 2ter D.L. n. 331/1993

A seguito dell'introduzione del comma 2 ter dell'art. 41 la comunicazione di un numero di identificazione IVA diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma.

RISPOSTA INTERPELLO N. 230/2023

La società ITA Alfa, operante nel settore del packaging flessibile, effettua forniture mediante vendite on line a clienti UE. Durante l'inserimento dell'ordine nelle procedure on line alcuni clienti comunitari hanno indicato una partita IVA non presente nella banca dati VIES.

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che con l'introduzione del comma 2-ter art. 41 del D.L. 331/1993 la condizione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma.

La conseguenza è che se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell'aliquota IVA interna, da individuarsi in base alla tipologia di bene ceduto

Finalità art. 35 comma 15-bis

L'art. 35 comma 15-bis del D.p.r. 633/72, in aderenza ai principi contenuti nel Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di Iva, **mira ad individuare tempestivamente le partite IVA prive dei requisiti soggettivi e/o oggettivi IVA o con profilo fiscale fraudolento (cd. cartiere)**

Art. 35 comma 15-bis del D.p.r. 633/72


L'art. 35 comma 15-bis del D.p.r. 633/72 prevede che l'attribuzione del numero di partita Iva comporti l'effettuazione di controlli automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività secondo i poteri attribuiti dal D.p.r. 633/72

Criteri di valutazione del rischio

Provvedimento AE n. 110418 del 12/06/2017

- Elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva;
- Elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva;
- Elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- Elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti

Modalità operative



Modalità operative

CONTROLLI FORMALI

Identità e reperibilità dell'imprenditore o dell'esercente arti e o professioni o del legale rappresentante dell'ente cui si riferisce la partita Iva; l'esistenza dell'attività dichiarata; l'esistenza della sede di esercizio dell'attività

CONTROLLI SOSTANZIALI

La corrispondenza dell'imprenditore o dell'esercente arti o professioni o del legale rappresentante, dichiarati dal contribuente, con i reali soggetti che utilizzano quella partita Iva; la corrispondenza dell'attività dichiarata con quella effettiva e la relativa liceità; la corrispondenza della sede di esercizio dichiarata con quella effettiva

Art. 35 comma 15-bis

Art. 35 co. 15-bis

Gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.

In caso di esito negativo

**Cessazione
p. iva**

e

**Cancellazione
dall'archivio
VIES**

Provvedimento AE 110418/2017

Se dai controlli viene constatato che il soggetto

**E' PRIVO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E
OGGETTIVI DEL DPR 633/72**

L'Ufficio può notificare al contribuente

che comporta

**CESSAZIONE
DELLA P.IVA**

**ESCLUSIONE
DAL VIES**

Provvedimento AE 110418/2017

Se dai controlli viene constatato che il soggetto

E' IN POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DEL DPR 633/72


ma ha consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA

L'Ufficio può notificare al contribuente

**ESCLUSIONE
DAL VIES**

Provvedimento AE 110418/2017

ISTANZA DI NUOVA INCLUSIONE NELLA BANCA DATI VIES




L'Ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

ALTRI CASI DI CANCELLAZIONE DAL VIES

Art. 35 comma 7 bis D.p.r. 633/72

PRESUNZIONE CHE UN SOGGETTO PASSIVO NON INTENDE PIU' EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE



QUALORA NON ABBIA PRESENTATO ALCUN ELENCO RIEPILOGATIVO PER QUATTRO MESI CONSECUTIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI INCLUSIONE NELLA BANCA DATI

**CANCELLAZIONE
VIES**

PREVIO INVIO DI
COMUNICAZIONE
AL SOGGETTO
PASSIVO

Monitoraggio ed esclusione

La comunicazione inviata al contribuente consente al soggetto passivo di instaurare un **contraddittorio** al fine di superare la presunzione, basata su un elemento formale (la mancata presentazione degli elenchi riepilogativi). Il contribuente, infatti, può fornire la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel periodo dei quattro trimestri di riferimento, ovvero fornire adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare. In alternativa, il contribuente può manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie (circ. 31/E/2014 par. 13)

ART. 35 COMMA 15-BIS.1 E COMMA 15-BIS.2

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto i nuovi commi 15-bis.1 e 15-bis.2 dell'art. 35 D.p.r. 633/72 come ulteriori misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di **nuove** partite Iva.

Art. 35 COMMA 15-BIS.1

Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'Ufficio invita il contribuente a comparire di persona presso l'Ufficio, per esibire la documentazione, ove obbligatoria, e consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e dimostrare l'assenza dei profili di rischio individuati.

Art. 35 COMMA 15-BIS.1

In caso di inottemperanza all'invito o di esito negativo dei controlli l'Ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA.

Finalità

- Potenziare i controlli sulle p.iva, intercettando ulteriori categorie di soggetti a rischio
- Non si tratta di «cartiere», ma di operatori caratterizzati in genere da brevi cicli di vita, che esercitano l'attività, ma non presentano dichiarazioni e non effettuano versamenti
- Controllare p.iva già esistenti e che, dopo un periodo di inattività a seguito di modifiche dell'oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche dette.

Criteri di valutazione del rischio

Provvedimento AE n. 156803 del 16/05/2023

- Elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell'attività del medesimo;
- Elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell'esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
- Elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della p.iva, per il quale emergono gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Modalità operative

Provvedimento n. 156803/2023:

- Invito a comparire (art. 32 Dpr 600/73);
- Riscontri volti a verificare l'effettività degli elementi di rischio individuati sul titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell'ente. Tali riscontri possono riguardare **criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali,** al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta;

Modalità operative

- Riscontri volti a verificare l'effettivo esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.p.r. 633/72 e l'assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. **Possono riguardare l'esistenza e l'idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell'attività dichiarata** ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa;
- Riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuate dall'Ufficio.

Modalità operative

MANCATA RISPOSTA ALL'INVITO
O INIDONEITÀ DEGLI ELEMENTI FORNITI

CESSAZIONE
P.IVA

ESCLUSIONE DAL
VIES

IRROGAZIONE
SANZIONE

ART. 11 CO. 7-
QUATER D.LGS.
471/1997

Non trova applicazione il concorso di violazioni e continuazione.

Art. 11 co.7 quater D.lgs 471/97

«Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA[...]».

La sanzione si applica a tutti i casi di cessazione d'ufficio della partita IVA (c.15-bis e c.15-bis.1);

La cessazione della partita IVA e l'irrogazione della sanzione vengono disposte contestualmente con un unico atto

Art. 35 co 15bis-2

Richiesta di attribuzione di **nuova partita Iva** dopo il provvedimento di cessazione ai sensi del co. 15-bis e 15-bis.1

**POLIZZA
FIDEIUSSORIA O
FIDEIUSSIONE
BANCARIA DELLA
DURATA DI 3 ANNI E
CON IMPORTO
MINIMO DI € 50.000**

**VIOLAZIONI
COMMESSE PRIMA
DELLA CESSAZIONE
P.IVA: POLIZZA DI
IMPORTO PARI ALLE
SOMME DOVUTE SE
SUPERIORI A € 50.000**